



Stagione Sportiva 2014/2015
Comunicato Ufficiale n° 17

<u>Decisione della Commissione disciplinare d'Appello</u>	Pag. 3
<u>Decisione della Commissione disciplinare d'Appello</u>	Pag. 4
<u>Decisione della Commissione disciplinare d'Appello</u>	Pag. 6
<u>Decisione della Commissione disciplinare d'Appello</u>	Pag. 8
<u>Torneo per Rappresentative C11</u>	Pag. 9

Firenze, 25 febbraio 2015

Via de' Vespucci (presso impianti La Trave) – 50127 Firenze - tel. 055/432055 - fax 055/4249936
calcio.toscana@uisp.it <http://www.legacalciouisptoscana.it>

ORGANIGRAMMA DI LEGA

Alessandro	BALDI	Comitato	Firenze
Daniele	BARTOLOZZI	Comitato	Terre Etrusco Labroniche
Federico	COCCHINI	Comitato	Empoli
Sergio	CORBELLI	Comitato	Terre Etrusco Labroniche
Sergio	COSCI	Comitato	Pisa
Giorgio	FUCINI	Comitato	Arezzo
Enrico	GHIZZANI	Comitato	Grosseto
Fabrizio	MARTINELLI	Comitato	Siena
Sabina	PICCIONI	Comitato	Prato
Gabriele	VETTORI	Comitato	Pistoia
Giorgio	BERTI	Comitato	Massa
Attilio	TADDEI	Comitato	Pisa

PRESIDENTE:
VICEPRESIDENTE:

ALESSANDRO BALDI
DANIELE BARTOLOZZI

DIREZIONE REGIONALE

Baldi Alessandro, Cocchini Federico, Fucini Giorgio, Piccioni Sabina

SEGRETERIA TECNICA

Lunedì e Mercoledì 15:30 – 18:00

Segretario: Sgrò Fabio

SETTORE ATTIVITA'

Coordinatore

Taddei Attilio

Gruppo di Lavoro: Bartolozzi Daniele.

SETTORE DISCIPLINA

Coordinatore

Piccioni Sabina

Commissione Disciplinare D'Appello:

Giudici: Ilaria Schirinzi (presidente),
Carlesi David, Cipollini Vasco.

Gruppo di Lavoro: Vettori Gabriele.

SETTORE TECNICO ARBITRALE

Coordinatore

Fucini Giorgio

Designatore Arbitrale: Bandinelli Franco.

Designatore Osservatori: Lenzi Luigi.

Gruppo di Lavoro: Corbelli Sergio, Cosci Sergio, Ghizzani Enrico, Martinelli Fabrizio.

SETTORE FORMAZIONE

Coordinatore

Cocchini Federico

Gruppo di lavoro: Giovanni De Luca

DELIBERA n° 18 anno 2014/2015

Ricorrente: G.S.D. SERRAZZANO

Comitato UISP : TERRE ETRUSCO LABRONICHE

gara del 24.01.2015 - C.U. n° 18 del 28.01.2015

In data 01.02.2015, la società G.S.D. SERRAZZANO propone ricorso ai sensi dell'art. 62, lett. b) R.D. avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado per la squalifica inflitta al proprio tesserato BERTI MIRCO (titolare, maglia n. 3) per mesi 4, ovvero fino al 25.05.2015, per atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso ai sensi di quanto disposto dall'art. 136 R.D., a seguito della condotta tenuta dallo stesso in occasione della gara del 24.01.2015 fra la società ricorrente e la società AUDACE COLLINE. Dalle informazioni acquisite in atti, risulterebbe, infatti, che il BERTI sia stato individuato dal D.G. quale uno dei partecipanti alla rissa generale sorta in campo tra i tesserati delle due squadre avversarie, con conseguenti atti di violenza compiuti.

In particolare, si legge nel referto arbitrale che al 25° del 2° tempo lo stesso D.G. procedeva all'espulsione del tesserato n. 3 della società Audace Colline per essere intervenuto con il piede a martello sul n. 10 del Serrazzano, che a sua volta veniva espulso per aver colpito l'avversario con una gomitata per il fallo subito, quando correvano giocatori da tutte le parti del campo, incominciando a colpirsi con calci e pugni e, tra questi, veniva individuato anche il tesserato BERTI MIRCO; il D.G. veniva costretto ad interrompere la gara per gravi intemperanze di atleti di entrambe le formazioni. Ciò premesso, la ricorrente impugna la sanzione comminata al proprio tesserato BERTI MIRCO, sostenendo che la ricostruzione della condotta tenuta da questi e riportata sul referto ufficiale del D.G. non sia conforme al reale svolgimento dei fatti e che, pertanto, il BERTI non avrebbe preso parte ad episodi antisportivi. Secondo la ricorrente vi sarebbero, nel referto arbitrale, delle inesattezze imputabili al fatto che il D.G. sia rimasto a debita distanza e si sia troppo frettolosamente allontanato dal terreno di gioco senza tentare minimamente di porre fine a questi episodi antisportivi.

Conclude, pertanto, la ricorrente chiedendo la revisione della sentenza impugnata.

In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione Disciplinare d'Appello, valutate le motivazioni che hanno spinto la società a ricorrere avverso la decisione di primo grado, effettuata l'istruttoria necessaria ed analizzato l'effettivo svolgimento dei fatti, così come riportato nel referto arbitrale, nonché proceduto ad un'ulteriore approfondimento dei fatti, nonché tenuto conto di tutti gli elementi probatori in suo possesso e, considerato che il referto arbitrale quale "prova legale" è da ritenersi sempre prevalente rispetto alle testimonianze dei soci che sono, invece, delle "prove semplici", ritiene che la sanzione comminata a BERTI MIRCO e ivi impugnata sia da giudicarsi congrua tanto nell'inquadramento normativo quanto nell'entità;

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare d'Appello, **rigettando** il ricorso presentato dalla società G.S.D. SERRAZZANO, conferma la squalifica per mesi quattro, ovvero fino al 25.05.2015, nei confronti di BERTI MIRCO (titolare, maglia n. 3), per atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso ai sensi di quanto disposto dall'art. 136 R.D.;

Si dispone l'incameramento della cauzione di cui all'art. 77 R.D. per effetto del rigetto del ricorso.

Così deciso in Firenze il 23.02.2015.

Lega Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: Ilaria Schirinzi (presidente)
David Carlesi

DELIBERA n° 19 anno 2014/2015

Ricorrente: F.C. MAGENTA

Comitato UISP : TERRE ETRUSCO LABRONICHE
gara del 24.01.2015 - C.U. n° 18 del 28.01.2015

In data 30.01.2015, la società F.C. MAGENTA propone ricorso ai sensi dell'art. 62, lett. b) R.D. avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado per le squalifiche inflitte ai propri tesserati:

- PAOLETTI DANIELE (titolare, maglia n. 8) per mesi 2, ovvero fino al 25.03.2015, per atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi ai sensi di quanto disposto dall'art. 132 R.D., con l'aggravante dell'art. 26 dello stesso R.D. per aver commesso l'atto illecito ai danni del D.G.;
- DEL RIO CLAUDIO (titolare, maglia n. 14) per mesi 2, ovvero fino al 25.03.2015, per atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi ai sensi di quanto disposto dall'art. 132 R.D., con l'aggravante dell'art. 26 dello stesso R.D. per aver commesso l'atto illecito ai danni del D.G.;
- PROFETI SAURO (titolare, maglia n. 16) per mesi 1, ovvero fino al 25.02.2015, per atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi ai sensi di quanto disposto dall'art. 132 R.D., con l'aggravante dell'art. 26 dello stesso R.D. per aver commesso l'atto illecito ai danni del D.G.;
- BRISCIANI MATTEO (capitano) per mesi 2, ovvero fino al 25.03.2015, per atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi ai sensi di quanto disposto dall'art. 132 R.D., con l'aggravante dell'art. 26 R.D. per aver commesso l'atto illecito ai danni del D.G. e con l'aggravante dell'art. 25 R.D. per aver commesso l'atto illecito ricoprendo la funzione di capitano;
- GIACONI CLAUDIO (dirigente) per mesi 2, ovvero fino al 25.03.2015, per atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi ai sensi di quanto disposto dall'art. 132 R.D., con l'aggravante dell'art. 26 R.D. per aver commesso l'atto illecito ai danni del D.G. e con l'aggravante dell'art. 25 R.D. per aver commesso l'atto illecito ricoprendo la funzione di dirigente,

a seguito della condotta tenuta dagli stessi in occasione della gara del 24.01.2015 fra la società ricorrente e la società CRAL SOLVAY. Dalle informazioni acquisite in atti, risulterebbe, infatti, che i suindicati tesserati si siano resi autori di offese, ingiurie, atteggiamenti minacciosi e comportamenti intimidatori nei confronti del D.G., il quale al 70° del 2° tempo è stato costretto da tali atteggiamenti a far terminare la gara.

Ciò premesso, la ricorrente impugna la sanzione comminata ai propri tesserati PAOLETTI DANIELE, DEL RIO CLAUDIO, PROFETI SAURO, BRISCIANI MATTEO e GIACONI CLAUDIO, sostenendo che la ricostruzione della condotta tenuta da

questi ultimi e riportata sul referto ufficiale del D.G. non sia conforme al reale svolgimento dei fatti. Secondo la società ricorrente, gli stessi non avrebbero assolutamente tenuto atteggiamenti intimidatori nei confronti del D.G., ma avrebbero soltanto protestato per la condotta di gara tenuta dallo stesso D.G.

Conclude, pertanto, la ricorrente chiedendo la revisione della sentenza impugnata e, pertanto, una riduzione delle squalifiche inflitte ai propri tesserati.

In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione Disciplinare d'Appello, valutate le motivazioni che hanno spinto la società a ricorrere avverso la decisione di primo grado, effettuata l'istruttoria necessaria ed analizzato l'effettivo svolgimento dei fatti, così come riportato nel referto arbitrale, nonché proceduto ad un'ulteriore approfondimento dei fatti, nonché tenuto conto di tutti gli elementi probatori in suo possesso, ritiene che le sanzioni comminate a PAOLETTI DANIELE, DEL RIO CLAUDIO, PROFETI SAURO, BRISCIANI MATTEO e GIACONI CLAUDIO e ivi impugunate siano da giudicarsi congrue tanto nell'inquadramento normativo quanto nell'entità.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare d'Appello, **rigettando** il ricorso presentato dalla società F.C. MAGENTA, conferma le squalifiche nei confronti di:

- PAOLETTI DANIELE (titolare, maglia n. 8) per mesi 2, ovvero fino al 25.03.2015, per atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi ai sensi di quanto disposto dall'art. 132 R.D., con l'aggravante dell'art. 26 dello stesso R.D. per aver commesso l'atto illecito ai danni del D.G.;
- DEL RIO CLAUDIO (titolare, maglia n. 14) per mesi 2, ovvero fino al 25.03.2015, per atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi ai sensi di quanto disposto dall'art. 132 R.D., con l'aggravante dell'art. 26 dello stesso R.D. per aver commesso l'atto illecito ai danni del D.G.;
- PROFETI SAURO (titolare, maglia n. 16) per mesi 1, ovvero fino al 25.02.2015, per atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi ai sensi di quanto disposto dall'art. 132 R.D., con l'aggravante dell'art. 26 dello stesso R.D. per aver commesso l'atto illecito ai danni del D.G.;
- BRISCIANI MATTEO (capitano) per mesi 2, ovvero fino al 25.03.2015, per atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi ai sensi di quanto disposto dall'art. 132 R.D., con l'aggravante dell'art. 26 R.D. per aver commesso l'atto illecito ai danni del D.G. e con l'aggravante dell'art. 25 R.D. per aver commesso l'atto illecito ricoprendo la funzione di capitano;
- GIACONI CLAUDIO (dirigente) per mesi 2, ovvero fino al 25.03.2015, per atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi ai sensi di quanto disposto dall'art. 132 R.D., con l'aggravante dell'art. 26 R.D. per aver commesso l'atto illecito ai danni del D.G. e con l'aggravante dell'art. 25 R.D. per aver commesso l'atto illecito ricoprendo la funzione di dirigente.

Si dispone l'incameramento della cauzione di cui all'art. 77 R.D. per effetto del rigetto del ricorso.

Così deciso in Firenze il 23.02.2015.

Lega Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: Ilaria Schirinzi (presidente)
David Carlesi

DELIBERA n° 20 anno 2014/2015
 Ricorrente: ASD CASENUOVE DOLPHINS
 Comitato UISP : EMPOLI-VALDELSA
 gare del 25.01, 27.01, 01.02/2015 - C.U. n° 38 del 04.02.2015

In data 28.01.2015, la società ASD CASENUOVE DOLPHINS propone ricorso ai sensi dell'art. 62, lett. b) R.D. avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado per le squalifiche inflitte ai propri tesserati ARTURO MARCO MORZETTA (titolare, maglia n. 19) per mesi 3, ovvero fino al 02.05.2015, CACIALLI ENEA MATTIA (titolare, maglia n. 3) per mesi 2, ovvero fino al 02.04.2015, MONTI EMANUELE (titolare, maglia n. 11) per mesi 2, ovvero fino al 02.04.2015, e ai propri Dirigenti Accompagnatori per mesi 1, ovvero fino al 02.03.2015, per aver fatto partecipare Soci o aver partecipato a una o più gare pur non essendo in regola con le Norme di partecipazione e/o di tesseramento, anche a titolo di colpa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 141 R.D., in occasione delle gare del 25.01.2015 STABBIA – PONTEROTTO DOLPHINS, del 27.01.2015 PONTEROTTO DOLPHINS – ATLETICO BRUSCIANA, del 01.02.2015 ARCI CERRETO GUIDI – PONTEROTTO DOLPHINS. Dalle informazioni acquisite in atti, risulterebbe, infatti, che la società PONTEROTTO DOLPHINS abbia utilizzato, in queste gare, tre giocatori di seconda categoria, i signori ARTURO MARCO MORZETTA, CACIALLI ENEA MATTIA e MONTI EMANUELE, tesserati in data 23.01.2015 e fatti giocare già dopo due giorni, là dove invece il Regolamento UISP prevede che giocatori provenienti dalla prima o dalla seconda categoria possano giocare solo dieci giorni dopo aver effettuato il tesseramento.

Ciò premesso, la ricorrente impugna le sanzioni comminate ai propri tesserati ARTURO MARCO MORZETTA, CACIALLI ENEA MATTIA, MONTI EMANUELE e ai propri Dirigenti Accompagnatori, sostenendo che la stessa società non poteva conoscerne l'atto illecito posto in essere nelle suindicate gare, in quanto la società reclamante STABBIA, in relazione alla gara del 25.01.2015 STABBIA – PONTEROTTO DOLPHINS, che avrebbe avuto "l'obbligo di inviare copia del reclamo al Socio o all'Associazione cui è addebitato il fatto illecito, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro 5 gg. dalla gara o dal fatto" (si vedano le Norme di partecipazione generale di calcio), in realtà non ha adempiuto a tale obbligo, impedendo così che tutti gli associati venissero messi nelle condizioni di conoscere tempestivamente l'illecito nel quale in concreto, poi, sono incorsi.

Conclude, pertanto, la ricorrente chiedendo la revisione della sentenza impugnata; in particolare, chiedendo:

- l'invalidazione del reclamo inoltrato dalla società STABBIA per vizio di forma per i motivi su meglio specificati;
- lo sconto della pena per i dirigenti accompagnatori e per i giocatori in quanto non hanno ricevuto regolare reclamo dalla società STABBIA;
- lo sconto della pena per i dirigenti accompagnatori tenuti ad una condotta attinente a chi deve rappresentare la società e l'annullamento della squalifica per i giocatori non tenuti, in assenza di indicazioni simili nei regolamenti UISP, a tale contegno e pertanto legittimati a non sapere.

Ciò detto, occorre evidenziare, in primo luogo, che, sebbene esista effettivamente l'obbligo di chi fa reclamo di inviare copia del reclamo stesso al Socio o all'Associazione cui è addebitato il fatto illecito a mezzo raccomandata con avviso di

ricevimento entro 5 gg. dalla gara o dal fatto, ci troviamo qui nella diversa ipotesi in cui, in realtà, la Commissione Disciplinare di Prima Istanza ha agito d'ufficio ai sensi di quanto disposto dall'art. 61, lett. a) R.D. e lo può fare, prendendo provvedimenti disciplinari in merito, ogni volta che venga individuato o venga a conoscenza di un atto illecito commesso da un'associazione, qualora sia supportato da prove certe.

In secondo luogo, non è accettabile la scusante per cui la società non conosceva l'atto illecito posto in essere a causa del mancato invio di copia del reclamo da parte della società reclamante, in quanto le Norme di partecipazione e/o di tesseramento di giocatori provenienti dalla I o II categoria sono regolarmente pubblicate nel C.U. n. 1 e previste dalla circolare del 31.05.2014 e tutte le società DEVONO prendere visione di tali regole, senza deroga alcuna.

Infine, deve individuarsi una responsabilità oggettiva della società attraverso il rappresentante in campo; di qui, le squalifiche dei Dirigenti Accompagnatori.

In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione Disciplinare d'Appello, valutate le motivazioni che hanno spinto la società a ricorrere avverso la decisione di primo grado, effettuata l'istruttoria necessaria, ritiene che i provvedimenti adottati dalla Commissione Disciplinare di Prima Istanza nei confronti dei tesserati ARTURO MARCO MORZETTA, CACIALLI ENEA MATTIA e MONTI EMANUELE e nei confronti dei Dirigenti Accompagnatori, siano da considerarsi congrui tanto nell'inquadramento normativo quanto nell'entità.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare d'Appello, **rigetta** il ricorso presentato dalla società ASD CASENUOVE DOLPHINS.

Si dispone l'incameramento della cauzione di cui all'art. 77 R.D. per effetto del rigetto del ricorso.

Così deciso in Firenze il 23.02.2015.

Lega Calcio Regionale Toscana

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: Ilaria Schirinzi (presidente)

David Carlesi

DELIBERA n° 21 anno 2014/2015

Ricorrente: US ESN FIRENZE ASD

Comitato UISP : FIRENZE

gara del 09.02.2015 - C.U. n° 43 del 16.02.2015

In data 20.02.2015, la società US ESN FIRENZE ASD propone ricorso ai sensi dell'art. 62, lett. b) R.D. avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado per la disparità di trattamento nell'attribuzione delle sanzioni nei confronti del proprio tesserato CATALANO FRANCESCO (titolare, maglia n. 23) per mesi 2, ovvero fino al 10.04.2015, per atto di violenza in azione di gioco ai sensi di quanto disposto dall'art. 135 R.D. e nei confronti del tesserato della squadra avversaria, il sig. VALENTI LAPO (titolare, maglia n. 7), per 2 giornate per scorrettezza in azione di gioco ai sensi di quanto disposto dall'art. 133 del R.D., a seguito della condotta tenuta dagli stessi in occasione della gara del 09.02.2015 fra la società ricorrente e la società BORUSSIA LE BAGNESE. Dalle informazioni acquisite in atti, risulterebbe, infatti, che i suindicati tesserati si siano resi autori di reciproci atti di violenza.

Ciò premesso, la ricorrente riconosce la gravità dell'accaduto e considera giusta la squalifica di 2 mesi inflitta al proprio tesserato, ma contesta la disparità di trattamento nell'attribuzione delle stesse sanzioni, in quanto per lo stesso atto di violenza viene comminata la sanzione di sole 2 giornate al tesserato della squadra avversaria; questo perché il sig. VALENTI LAPO si sarebbe soltanto difeso dall'atto di violenza posto in essere dal sig. CATALANO FRANCESCO.

La ricorrente, pertanto, chiede che venga rivista l'entità della squalifica non del proprio giocatore, che appare giusta, ma quella del giocatore VALENTI LAPO della società BORUSSIA LE BAGNESE e che venga applicata una sanzione disciplinare di uguale entità nei suoi confronti, visto che si sarebbe reso autore di un comportamento grave quanto quello del giocatore CATALANO FRANCESCO della società US ESN FIRENZE ASD.

In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione Disciplinare d'Appello, valutate le motivazioni che hanno spinto la società a ricorrere avverso la decisione di primo grado, ritiene che non sia meritevole di accoglimento il ricorso presentato dalla società US ESN FIRENZE ASD, in quanto la normativa vigente prevede la possibilità di presentare ricorso al giudice disciplinare di seconda istanza solo per ottenere una riduzione della squalifica inflitta ai tesserati della stessa società ricorrente e non anche per ottenere un inasprimento della sanzione comminata ai tesserati della squadra avversaria.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare d'Appello, **rigetta** il ricorso presentato dalla società US ESN FIRENZE ASD, in quanto inammissibile alla luce della vigente normativa, come sopra meglio precisato.

Si dispone l'incameramento della cauzione di cui all'art. 77 R.D. per effetto del rigetto del ricorso.

Così deciso in Firenze il 23.02.2015.

Lega Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: Ilaria Schirinzi (presidente)
David Carlesi

TORNEO PER RAPPRESENTATIVE C11

RISULTATI TORNEO RAPPRESENTATIVE C11		
GARFAGNANA – PISA	GARA DEL 11/02/2015	5-1
ETRUSCOLABRONICHE - GARFAGNANA		2-2 (3-5DTR)
PISA - VALDERA		0-0 (3-5DTR)
AREZZO-PRATO		4-2

GIRONE A

Squadre	Punti	Giocate	Vinte	Pari	Perse	Reti fatte	Reti subite	Differenza reti	Disciplina
VALDERA	7	3	2	1	0	2	1	1	13
GARFAGNANA	5	3	1	1	1	8	4	4	15
ETRUSCOLABRONICHE	4	3	1	1	1	5	3	2	13
PISA	2	3	0	1	2	1	8	-7	6

GIRONE B

Squadre	Punti	Giocate	Vinte	Pari	Perse	Reti fatte	Reti subite	Differenza reti	Disciplina
EMPOLI	6	2	2	0	0	5	0	5	2
AREZZO	3	2	1	0	1	4	4	0	5
PRATO	0	2	0	0	2	2	7	-5	5

RIEPILOGO SANZIONI DISCIPLINARI

NOME	SQUADRA	SANZIONE	GARA DEL	MOTIVAZIONE
AMMONIZIONI				
GIULIATTINI FILIPPO	AREZZO		18-02-2015	
PACI DAVIDE	ETRUSCOLABRONICHE		18-02-2015	
CAMELI MARIO	ETRUSCOLABRONICHE		18-02-2015	
MAGERA SIMONE	GARFAGNANA		11-02-2015	
TOLAINI MAICO	GARFAGNANA		18-02-2015	
BIAGINI ROBERTO	GARFAGNANA		18-02-2015	
MAGISTRELLI LUCA	GARFAGNANA		18-02-2015	
PASQUALETTI MARCO	GARFAGNANA		11-02-2015	
PELLEGRINI LORENZO	PISA		18-02-2015	
TREZZA ANGELO	PRATO		18-02-2015	
BERTI ALESSIO	PRATO		18-02-2015	
MAMONE CLAUDIO	PRATO		18-02-2015	
SANTONASTASO GENNARO	VALDERA		18-02-2015	
SALVATELLI NICOLA	VALDERA		18-02-2015	
ESPULSIONI				
LORENZO NICOLA	AREZZO	1GG	18-02-2015	ART.127 RD

GIUSTI GIANLUCA	ETRUSCOLABRONICHE	1GG	18-02-2015	ART.127 RD
BARSACCHI ANDREA	ETRUSCOLABRONICHE	1GG	18-02-2015	ART.126 RD
ROSSI MATTEO	GARFAGNANA	1GG	18-02-2015	ART.128 RD
FABBRI RICCARDO	GARFAGNANA	1GG	18-02-2015	ART.126 RD
SALVATORI LORENZO	PISA	1GG	18-02-2015	ART.126 RD

PROGRAMMAZIONE GARE SEMIFINALE

SQUADRA	SQUADRA	DATA	ORA	CAMPO
EMPOLI	GARFAGNANA	11-03-2015	21.15	Campo sportivo G.Scirea Via Edmondo de Amicis, Metato (PI)
VALDERA	AREZZO	11-03-2015	21.15	Campo sportivo Galluzzo P.za Don Pietro Puliti (FI)

Il Presidente
Alessandro Baldi



UISP – LEGA CALCIO – COMITATO REGIONALE TOSCANA
Leghe Territoriali

AREZZO	Tel. 0575 295475 - Fax. 0575 28157 e-mail arezzo@uisp.it	Via Catenaria 12, 52100 Arezzo
CARRARA	Tel. 058573171 - Fax. 058573171 e-mail carrara@uisp.it	Via Nuova 6 C, 54033 Carrara
EMPOLI	Tel. 0571 711533 - Fax. 0571.711469 e-mail calcio.empolivaldelsa@uisp.it	Via XI Febbraio28/A, 50053 Empoli (FI)
ETRUSCOLABRONICHE	Tel. 0586 631273 - Fax. 0586 633376 e-mail calcio.etruscolabroniche@uisp.it	Vicolo degli Aranci 8, 57023 Cecina (LI)
FIRENZE	Tel.055 4369017 - Fax 055.4249936 e-mail calcio@uispfirenze.it	Via dei Vespucci c/o C.S “La Trave” 50145 FIRENZE
FIRENZE – MUGELLO	Tel. 055 8458653 - Fax. 0558458307 e-mail borgo@uon.it	Via P. Caiani, 20 c/o Centro Piscine 50032 Borgo S. Lorenzo (FI)
FIRENZE – VALDARNO	Tel. 055 9156085 - Fax. 055 9156086 e-mail legacalcioispvald@libero.it	Via B. Pampaloni 51, 50063 Figline Valdarno (FI)
GROSSETO	Tel. 0564 417756 - Fax. 0564 417759 e-mail grosseto@uisp.it	Viale Europa 161, 58100 Grosseto
LUCCA	Tel. 0583418310 - Fax. 0583 418310 e-mail uisplucca@virgilio.it	Viale Puccini 351 55100 S. Anna di Lucca (LU)
LUCCA – VERSILIA	Tel. 0584 53590 - Fax. 0584 430137 e-mail lucaversilia@uisp.it	Via Petri 55049 Viareggio (LU)
LUCCA – GARFAGNANA	Tel. 0583 666497 - Fax. 0583 666497 e-mail uispgarfagnana@eutelia.com	Via S. Giovanni 53, 55036 Pieve Fosciana (LU)
MASSA	Tel. 0585 488086 – Fax. 0585 488086 e-mail massa@uisp.it	Via Alberica 6, 54100 MASSA
PIOMBINO – I. D’ELBA	Tel. 0565 225644 - Fax. 0565 225645 e-mail legacalcioisp.piombino@gmail.com	Via Lerario 118, 57025 Piombino (LI)
PISA	Tel. 050 2209478 - Fax. 050 20001 e-mail legacalcio.pisa@uisp.it	Viale Bonaini 4, 56125 Pisa
PISTOIA	Tel. 0573 451143- Fax. 0573 22208 e-mail pistoia.calcio@uisp.it	Via Gentile 40, 51100 PISTOIA
PISTOIA - VALDINIEVOLE	Tel. 0572 950460 - Fax. 0572 950437 e-mail uisp@pistoia.it	Via Mazzini 143, 51015 Monsummano Terme (PT)
PRATO	Tel. 0574 691301 - Fax. 0574 461612 e-mail calcio.prato@uisp.it	Via Galeotti 33, 59100 PRATO
SIENA	Tel. 0577 271567 - Fax. 0577 271907 e-mail calcio.siena@uisp.it	Strada Massetana Romana 18, 53100 Siena
SIENA - VALDELSA	Tel. 0577 920835 - Fax. 0577920835 e-mail uispvaldelsa@alice.it	Via Liguria 2, 53034 Colle Val d’Elsa (SI)
SIENA - VALDICHIANA	Tel. 0578 799147 - Fax. 0578 799798 e-mail valdichiana.siena@uisp.it	Loc. S. Albino, c/o Centro Civico 53045 Montepulciano (SI)
VALDERA	Tel. 0587 57807 - Fax. 0587 55347 e-mail legacalcio@uispvaldera.it	Via Indipendenza N 12- 56025 Pontedera (PI)
ZONA DEL CUOIO	Tel. 0571 480104 - Fax. 0571 480250 e-mail cuoio@uisp.it	Via Prov. Francesca Nord 224, 56022 Castelfranco di Sotto (PI)